



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Federica Ferrari
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 457/2016 R.G. promossa da:

....., con il patrocinio degli
avv.ti Alberto Guarisio e Livio Neri, elettivamente domiciliato in Milano, Viale
Regina Margherita n. 30, presso i difensori

RICORRENTE

contro

INPS (P.IVA 02121151001), con il patrocinio dell'avv. Demaestri Maria Grazia
ed elettivamente domiciliato in I.N.P.S. SEDE - V.le C. Battisti n. 23/25,
27100 Pavia, presso lo studio del difensore

RESISTENTE

OGGETTO: azione civile contro la discriminazione ex art. 28 D.Lgs. 150/11 e 44

T.U. immigrazione

CONCLUSIONI: come in atti



FATTO E DIRITTO

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 27.09.2016, osserva quanto segue.

Con ricorso ex artt. 702 c.p.c., 28 D.Lgs. 150/11 e 44 T.U. Immigrazione, depositato in data 18.03.2016, il ricorrente conveniva in giudizio L'INPS esponendo:

- di essere cittadino marocchino, in Italia dal 2006 con permesso di soggiorno per lavoro subordinato (il permesso valido al momento della presentazione del ricorso riporta scadenza al 21.03.2016);
- di essere coniugato con una cittadina marocchina, _____, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari;
- di essere padre di tre bambini: _____, nata il 7.09.2003; _____ nato il 3.10.2009 e _____, nata il **15.05.2015**;
- di possedere un ISEE pari ad Euro 4.670,82 per l'anno 2015 e pari ad Euro 4.762,95 per l'anno 2016;
- di avere presentato, in data **5.06.2015**, domanda alla sede INPS di Voghera, per beneficiare del c.d. bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 L. 190/2014, previsto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017;
- che in data 2.11.2015 l'INPS rigettava la domanda per mancanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

adiva il Tribunale al fine di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta dell'INPS che ha negato al ricorrente l'assegno di natalità, di ordinare all'INPS di cessare tale condotta e conseguentemente di riconoscere il diritto del ricorrente all'assegno di natalità, corrispondendogli la somma di Euro 160,00 mensili dal mese di maggio 2015 e fino a che sussisteranno le condizioni reddituali per la fruizione del beneficio.

Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo l'inammissibilità del ricorso, di cui chiedeva la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.



A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente lamentava il contrasto dell'art. 1 c. 125 L. 190/2014 con la previsione dell'art. 12 della Direttiva europea 2011/98.

La legge istitutiva dell'assegno di natalità, infatti, richiede, ai fini dell'erogazione dello stesso, il possesso in capo al soggetto richiedente, cittadino non comunitario, del c.d. permesso di soggiorno di lunga durata.

La disposizione nazionale sopraccitata, tuttavia, risulta in contrasto con la direttiva europea 2011/98. All'art. 12 si legge, infatti, che:

“I lavoratori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”.

Il paragrafo 1, lettere b) e c) dell'art. 3, cui si riferisce la norma, riguarda i: *“b) cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (...)” e “c) cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi”.*

Come si evince dal testo della norma, la direttiva europea è volta a garantire la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali è comunque consentito lavorare, nonché dei cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, in differenti settori tra i quali quelli della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004.

Nonostante l'emanazione del D.Lgs. 40/2014 di recepimento della direttiva 2011/98, la disposizione di cui all'art. 12 della medesima non è stata trasposta nell'ordinamento italiano. Inoltre, il termine stabilito per il recepimento della direttiva è scaduto il 25 dicembre 2013.

Tale omissione, comunque, non è sufficiente a vanificare l'effetto della disposizione di diritto europeo in esame. Trattasi, infatti, di norma a cui va attribuita efficacia



diretta nell'ordinamento interno, stante la portata chiara e incondizionata della stessa, che non necessita di attività interpretativa ai fini della sua applicazione.

Da ciò, consegue l'obbligo di disapplicazione delle norme nazionali contrastanti, alla luce dei principi in tema di gerarchia delle fonti; obbligo che non grava solo sull'autorità giudiziaria bensì su tutti gli organi dello Stato, comprese le pubbliche amministrazioni (e, quindi, anche l'INPS).

Subordinare il riconoscimento del beneficio di cui alla l. 190/2014 al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo crea, infatti, una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche "lavoratori", viola la direttiva 2011/98; ed in virtù delle considerazioni esposte sopra, è palese l'intollerabilità di tale violazione.

Passando al merito del ricorso, il caso di specie rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/98/UE: 1) il ricorrente ha documentato di essere in possesso di permesso di soggiorno per motivi lavorativi e di svolgere attività lavorativa in Italia, stabilmente e da lungo periodo. Lo stesso, pertanto, rientra tra i soggetti ex art. 3 par. 1 lett. b) e c) a cui l'art. 12 della direttiva garantisce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro, in materia di sicurezza sociale; 2) la prestazione richiesta rientra tra le prestazioni familiari di cui all'art. 3 del regolamento 883/04, essendo un intervento volto a sostenere i redditi delle famiglie, ai fini di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, e quindi volto a "compensare i carichi familiari", secondo la definizione di cui al medesimo art. 3 di cui sopra, non potendosi peraltro considerare un "assegno speciale di nascita", essendone prevista la corresponsione fino al compimento del terzo anno di età del figlio; 3) per quanto riguarda il requisito reddituale, non è contestato e comunque risulta documentato il possesso di un reddito ISEE non solo inferiore ad Euro 25.000,00 annui (requisito per accedere al beneficio), ma anche ad Euro 7.000,00 (requisito per ottenere il raddoppio dello stesso).

Alla luce di quanto esposto, si ordina la disapplicazione dell'art. 1 comma 125 L. 190/2014, nella parte in cui subordina il riconoscimento del c.d. bonus bebè nei



confronti degli stranieri al possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, a differenza di quanto stabilito per i cittadini italiani, in contrasto con la disposizione gerarchicamente superiore contenuta nell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE.

Per tutto quanto sopra, si ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo al ricorrente la prestazione richiesta dal mese di maggio 2015 in poi, fino a che sussisteranno le condizioni reddituali per la fruizione del beneficio, detratta la somma di Euro 640 già pagata dall'INPS, come reso noto dallo stesso Istituto in corso di causa e per la quale lo stesso si riservava la richiesta di restituzione.

Si ritiene la presente ordinanza sufficiente a rimuovere gli effetti discriminatori;

Le spese si compensano, stante la novità della questione.

P.Q.M.

contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso;

accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS per avere negato al ricorrente l'erogazione del beneficio richiesto, e ordina all'INPS di cessare tale condotta, riconoscendo il diritto del ricorrente all'assegno di natalità, attraverso la corresponsione della somma di Euro 160,00 mensili dal mese di maggio 2015 e fino a che sussisteranno le condizioni reddituali per la fruizione del beneficio, detratto l'importo di Euro 640,00 già corrisposto a favore del ricorrente.

Compensa le spese di lite.

Pavia, 3.10.2016

Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari

